

**SENTENZA N. 1/2019**

Il Tribunale Federale FGI composto da

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Daniela Corengia**  
**Avv. Giorgio Leccisi**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**

Si è riunito l'anno 2019, il giorno 8 febbraio, alle ore 14:00 a Milano presso la sede del Comitato Regionale FGI di Via Ovada n. 40, per discutere del procedimento avviato, con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della tesserata Laura VERNIZZI, chiamata a rispondere della violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *"Aver adoperato metodi di allenamento gravosi e vessatori nei confronti delle proprie ginnaste minorenni, con comportamenti ingiuriosi, diffamatori ed umilianti, giungendo in alcune occasioni, a percosse. In Castelletto Sopra Ticino, fino al 3/5/2018"*.

Il Tribunale considerato che:

- gli addebiti formulati dal Procuratore, anche alla luce della modificazione della richiesta di sanzione operata in udienza, sono da condividere;
- alcuni episodi suscettibili di censura, riportati in atti, non sono stati adeguatamente smentiti dalla difesa dell'incolpata;
- le dichiarazioni rese da [REDACTED] in data 27.06.2018 dinanzi all'ufficio della Procura, menzionano alcune circostanze che appaiono al Tribunale incompatibili con lo svolgimento sereno dell'attività di allenatrice, consistenti in isolati comportamenti idonei a turbare la serenità psico-fisica di alcune ragazze alla medesima affidate, e quindi, in contrasto con i principi di cui all'art. 2 RGD;
- tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni rese da un'altra ginnasta [REDACTED], in data 7.6.2018 dinanzi all'ufficio del Procuratore, la quale riferisce altresì di aver subito essa stessa alcuni "metodi di allenamento particolarmente aggressivi" e testimonia di aver assistito all'episodio di un colpo subito sul braccio dalla ginnasta [REDACTED] con una clavetta (meglio descritto del verbale di audizione di [REDACTED]);
- le dichiarazioni rese nel complesso dalle menzionate atlete appaiono attendibili e non efficacemente contestate dalla difesa dell'incolpata;
- quest'ultima, infatti, si è incentrata su dichiarazioni dei genitori di compagne di allenamento le quali, pur avendo dato ampio riscontro della stima e dell'apprezzamento dell'operato

*Il Tribunale Federale*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE  
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088  
00196 ROMA

dell'allenatrice, tuttavia non hanno potuto escludere il verificarsi di quelli specifici episodi a cui non erano presenti né i genitori né i rispettivi figli;

- nel contempo si rileva che i menzionati fatti e comportamenti meritano di essere letti alla luce della loro episodicità nonché della scarsa percezione in termini di particolare gravità da parte sia delle altre atlete (v. la dichiarazione della sig.ra Evelina Pershorova del 19.12.2018, teste chiamata dalla Procura, madre della atleta [REDACTED], compagna di allenamento di [REDACTED] e [REDACTED]) sia dalle famiglie delle atlete allenate dalla Vernizzi, le quali hanno testimoniato apprezzamento nei confronti della personalità positiva e dell'operato della stessa.

Il complesso delle suesposte considerazioni giustifica l'irrogazione della sanzione di cui al dispositivo che segue.

#### PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore Federale;
- valutata la richiesta del difensore dell'incolpata;
- irroga alla tesserata Laura Vernizzi la sanzione della sospensione di cui all'art. 12 comma 1 lett. C) RGD per mesi tre nonché la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Sono a carico della predetta tesserata anche le spese di giudizio pari ad € 500,00.


Le predette somme dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Manda alla segreteria per le consequenziali comunicazioni.

Avv. Marco Leoni

Avv. Daniela Corengia

Avv. Giorgio Leccisi



Presidente

Componente

Componente